



Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e in particolare l’art. 14, co. 2, il quale prevede che il Ministro, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, si avvale degli Uffici di diretta collaborazione;

VISTO l’art. 13 del d.l. 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente il conferimento degli incarichi di diretta collaborazione dei Ministri;

VISTO il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, ed in particolare l’art. 23-ter;

VISTO il d.P.C.M. 23 marzo 2012 recante “*Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali*”, e in particolare l’articolo 3, comma 1;

VISTA la Circolare n. 8/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “*limiti retributivi - art. 23 ter d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 - d.P.C.M. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012 n. 89)*”;





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO l'articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 18 marzo 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici;

VISTO il d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*, e in particolare l'art. 13 comma 1;

VISTO il d.l. 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria BERNINI è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, *“Regolamento recante l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165, *“Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”* e in particolare l'art. 6, co. 2, che prevede la figura del Capo dell'Ufficio legislativo, e l'art. 10, co. 1, lett. b), che ne stabilisce il





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

trattamento economico omnicomprensivo, articolato *“in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell' articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero”*;

VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001 e il primo biennio economico 1998-1999 del personale dirigente dell'Area I, sottoscritto in data 5 aprile 2001;

VISTO l'art. 59 del C.C.N.L. 21 aprile 2006, che ha disposto che gli incrementi retributivi ivi previsti non producono effetti diretti o indiretti su altre categorie di personale comunque economicamente equiparato;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 94669 del 10 luglio 2006, con la quale sono state impartite istruzioni per la determinazione dei trattamenti economici dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 giugno 2010 con il quale sono determinati gli importi annui lordo dipendente della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato spettante ai Capi dei dipartimenti e ai Direttori generali;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 agosto 2022, n. 1040, con il quale è stata rideterminato l'importo annuo lordo dipendente della retribuzione di posizione di parte variabile da corrispondere al personale preposto agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'università e della ricerca, cui è equiparato il trattamento economico del Capo dell'Ufficio legislativo, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. b) del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165;





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO lo stanziamento previsto nella Tabella 11 - Ministero dell'università e della ricerca - capitolo 1009 pp.gg. 01 e 02 e sul capitolo 1020 p.g. 1 - nell'ambito della Missione 3 – “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche” (32) – Programma 3.1 – “Indirizzo politico” (32.2) – Azione: “Indirizzo politico-amministrativo” – di pertinenza del Centro di Responsabilità – “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro”, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2023 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

VISTA la nota prot. n. 5767 dell'8 giugno 2023 con la quale è stato comunicato all'Università degli studi di Urbino Carlo BO l'intenzione di questo Dicastero di volersi avvalere del prof. Massimo RUBECHI quale Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca a decorrere dal 12 giugno 2023;

VISTA la nota prot. n. 92252 del 9 giugno 2023 dell'Università degli studi di Urbino Carlo BO con cui si trasmette il Decreto Rettorale, n. 281/2023, in ordine del quale il prof. Massimo RUBECHI viene collocato in aspettativa senza assegni a decorrere dal 12 giugno 2023 e fino alla scadenza del mandato governativo del Ministro;

VISTO il decreto del Ministro 15 giugno 2023, n. 787, vistato dall'Ufficio centrale di bilancio presso questo Ministero in data 16 giugno 2023, al n. 155, con il quale viene conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo al prof. Massimo RUBECHI, professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

Urbino Carlo BO, a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 e fino alla scadenza del mandato governativo del Ministro, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo marzo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi dell'art. 6 comma 2 del citato d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165;

RITENUTO di procedere alla definizione del trattamento economico del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO l'art. 14, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che la determinazione del trattamento economico accessorio sia definita con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

D E C R E T A

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. b), del d.P.C.M. 30 settembre, n. 165, al prof. Massimo RUBECHI, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro dell'università e della ricerca, è attribuita, a decorrere dalla data del 12 giugno 2023 e sino al termine del mandato governativo, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo marzo 30 marzo 2001, n. 165:

- una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale annuo dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, ripartito in stipendio tabellare pari a € 46.259,04 e in retribuzione di posizione parte fissa pari a € 20.658,27;
- un emolumento accessorio, di importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali del Ministero, ripartito in retribuzione di parte variabile pari a € 74.000,00 e in retribuzione di risultato pari a € 13.312,42.





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 2

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto relativa al totale del trattamento economico lordo Stato, pari a € 212.666,96 in ragione di anno a partire dal 2023, comprensiva degli oneri di legge, come da scheda tecnica allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento, graverà per l'anno 2023 e per gli anni successivi, fino al termine dell'incarico, sullo stanziamento del capitolo n. 1009, p.g. 1 per euro 154.229,73, del capitolo n. 1009, pg 2 per euro 45.327,70 e del capitolo 1020, pg 1 per euro 13.109,53 per imposta regionale attività produttiva (I.R.A.P.), nell'ambito della Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" – Programma "Indirizzo politico" – C.D.R. "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" – Azione "Indirizzo politico-amministrativo", dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Il Ministro dell'economia e delle finanze
On. Giancarlo Giorgetti

Il Ministro dell'università e della ricerca
Sen. Anna Maria Bernini

